

Avv. Lucia Di Salvo
Via Notarbartolo, 5 90141 Palermo
tel 091 7302564 fax 091 7304196
p.iva 04600650826 -c.f. DSLLCU68E50G273Y
avv.lucia@studiolegaledisalvo.com
PEC: lucia.disalvo@legalmail.it

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL
LAZIO- ROMA**

RICORSO

Nell'interesse del Dott. **RENATO PERSICO** nato a Napoli il 11.07.1969 (C.F.: PRSRNT69L11F839J), residente in Palermo nella via C. Cavour n. 59, rappresentato e difeso per mandato su foglio separato da intendersi posto a margine al presente atto dall'Avv. Lucia Di Salvo (C.F.: DSLLCU68E50G273Y fax 091/7304196 ai sensi dell'art. 136 cpa e PEC: lucia.disalvo@legalmail.it), del Foro di Palermo, nonché elettivamente domiciliato presso la stessa al domicilio digitale come da Registri di giustizia PEC: lucia.disalvo@legalmail.it

CONTRO

- **MINISTERO DELLA GIUSTIZIA,**
- **MINISTERO DELLA GIUSTIZIA -DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITA' – DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELLE RISORSE E PER L'ATTUAZIONE DEI PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE MINORILE in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore** tutti rappresentati e difesi *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato e presso gli uffici della stessa domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12 PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it

E NEI CONFRONTI DI

DI FRANCO GABRIELLA nata a Catania il 28/07/1969 (C.F.: DFRGRL69L68C351I) residente in via Michelangelo Buonarroti n. 14 - Interno: 1 Comune LEONFORTE (EN), non presente nei registri abilitati uso notifica

PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE

della graduatoria definitiva relativa all'interpello del 22 marzo 2024 per il

conferimento di incarichi superiori ai dirigenti penitenziari del ruolo di istituto penitenziario da preporre alla Direzione di varie UIEPE tra cui quella di Palermo, comunicata al ricorrente dal Ministero della Giustizia Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità – Direzione Generale Del Personale, Delle Risorse E Per L’attuazione Dei Provvedimenti Del Giudice Minorile – Ufficio III Sez. III con nota prot. n. m_dg.DGMC.03/02/2025. 0009200.V con PEC del 03.02.2025, nella parte in cui il ricorrente risulta per la sede di Palermo posizionato al posto n. 3 e quindi non vincitore con un punteggio complessivo pari a 67,6;

nonché del verbale del 27.01.2025 – di cui si sconoscono i contenuti- con il quale la Commissione di valutazione ex art. 14 del Dlgs 63/2006 ha accolto solo parzialmente le osservazioni presentate dal ricorrente avverso la graduatoria provvisoria comunicata con nota del 6 dicembre 2024 prot. n. 85385.u, qui del pari impugnata ove occorrer possa, recante la non utile collocazione dell’odierno ricorrente con un punteggio pari a 65,81 al terzo posto;

ove occorrer possa della nota prot. n. m_dg-DGMC.13/03/2025.0019606.U con la quale il Dipartimento resistente non ha rilasciato copia del predetto verbale del 27.01.2025 riscontrando solo parzialmente l’istanza di accesso formulata dal ricorrente

di tutti gli atti, non conosciuti dal ricorrente, relativi all’attribuzione del punteggio anche alla candidata che lo precede in graduatoria;

nonché di tutti gli atti connessi, consequenziali e/o presupposti agli atti e provvedimenti sopra impugnati, ancorché non conosciuti e/o non notificati all’odierno ricorrente, ivi inclusi - i verbali e/o i provvedimenti comunque denominati con i quali è stata redatta e approvata la graduatoria impugnata, il verbale con cui sono stati predisposti i criteri di valutazione dei titoli in possesso dei candidati e di attribuzione del punteggio, la scheda di valutazione dell’odierno ricorrente e l’attribuzione di punteggio assegnata ai titoli dichiarati dallo stesso,

NONCHÉ PER LA CONDANNA

dell’Amministrazione resistente a disporre l’inserimento nella predetta graduatoria quale vincitore dell’odierno ricorrente con il punteggio spettantegli in ragione dei

titoli dichiarati e posseduti e dell'esito del colloquio sostenuto e al conferimento del relativo incarico presso la sede di Palermo

FATTO

Il Ministero resistente, con proprio atto del 22 marzo 2024 (doc.1) ha pubblicato interpello per incarichi di funzione dirigenziale superiore della dirigenza penitenziaria presso l'amministrazione periferica in attuazione al DPCM 15 giugno 2015 n. 84 e smi e dell'art. 5 D.L. n. 105/2023 conv con legge n. 137/2023.

L'odierno ricorrente ha presentato la propria dichiarazione di disponibilità (doc. 2 e ss) con gli allegati previsti a documentare il possesso dei requisiti richiesti e una lusinghiera pletora di incarichi, docenze e titoli attestanti la propria esperienza professionale e formazione, specie nel decennio anteriore all'anno della comunicazione dei posti disponibili, secondo le disposizioni del D.M. 28 settembre 2016 (doc. 3)

Senonchè, con la comunicazione del 6 dicembre 2024 prot. n. 85385.u il ricorrente apprendeva che nella graduatoria provvisoria (doc. 4 atto impugnato, ove occorrer possa) risultava collocato nella posizione 3 con l'attribuzione di soli **65,81** punti complessivi così composti: 35,81 per art. 5 DM 28 settembre 2016; 16 per l'art. 6 e 14 per l'art. 7 e come tale non vincitore.

Poiché, però, il ricorrente verificava che siffatto punteggio non rispondeva alla corretta applicazione dei criteri di cui al citato D.M. presentava un reclamo (doc. 5) chiedendo la revisione per ciascuno dei punteggi assegnati osservando in particolare che per l'art. 5 D.M. 28 settembre 2016 in ragione degli incarichi espletati avrebbe dovuto conseguire un punteggio superiore, ed evidenziando le ragioni obiettive per la corretta rivalutazione delle responsabilità sostenute anche ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui all'art. 6 D.M. 28 settembre 2016 con particolare riferimento alle funzioni di direzione svolte -senza l'ausilio di un vicedirettore in sede- per cinque anni dal 10 marzo 2014 al 15 luglio 2019 presso l'istituto complesso di 1° livello della C.C. Trapani con una presenza media di detenuti di circa 500 unità e contemporaneamente in missione presso la C.R. Favignana costituente pure sede disagiata nonché per il ruolo di vicedirettore della

C.C. Palermo Pagliarelli, la direzione della C.C. Agrigento dal settembre 2020 al 1 marzo 2022, ovvero la direzione della sede dell'UIEPE di Palermo per circa due mesi unitamente alla vice direzione della C.C. Palermo Pagliarelli e alla direzione in missione della CC Agrigento.

Chiedeva, altresì, di rivalutare i punteggi di cui all'art. 7 D.M. 28 settembre 2016 relativi ai percorsi formativi svolti nel decennio di riferimento con massimo sforzo pur nella difficoltà di conciliare la formazione con i propri gravosi compiti di servizio.

Con la comunicazione ricevuta con nota prot. n. m_dg.DGMC.03/02/2025.0009200.V con PEC di pari data, il ricorrente apprendeva che a seguito della riunione della Commissione di valutazione avvenuta in data 27.01.2025 (atto qui impugnato ma del quale si sconoscono i contenuti) erano state esaminate le osservazioni rivolte alla graduatoria provvisoria e redatta la graduatoria definitiva. (doc. 6 atto impugnato).

Tuttavia, il punteggio complessivo risultava questa volta pari a **67,6** essendo stati solo limitatamente aumentati i punti relativi all'art. 5 portati a 37,60, ma ancora una volta il ricorrente non si vedeva attribuito il punteggio cui avrebbe avuto diritto dalla corretta applicazione delle norme della *lex specialis* ai titoli presentati, risultando nuovamente posizionato solamente al terzo posto in posizione non utile.

Pertanto presentava richiesta di accesso agli atti (doc. 7), esitata parzialmente con nota prot. n. m_dg-DGMC.13/03/2025.0019606.U (doc. 8 del pari impugnato) ove tuttavia si legge in riscontro alla richiesta dei verbali della Commissione che *“la valutazione delle domande da parte della Commissione è stata condotta sulla base dei criteri indicati dagli artt. 7 e 10 del D.Lgs. n. 63/2006: non risultano a questo Ufficio verbali in tal senso a parte quello del 24 ottobre 2024, messo a disposizione della S.V.”*

Di tal chè non è dato comprendere cosa sia avvenuto nella seduta del 27.01.2025, pure indicata quale fonte della graduatoria definitiva, atteso che di tale seduta, secondo quanto sostenuto dall'amministrazione, non risulterebbe redatto verbale né essendo stato reso noto se fossero stati fissati criteri per le attribuzioni

di punteggio, specie, ai sensi degli artt. 6 e 7 del citato D.M. e del colloquio di cui all'art. 8!

In ogni caso, a mezzo della nota da ultimo citata, il ricorrente ha appreso che la aspirante collocata prima in graduatoria aveva “*revocato la propria candidatura per il posto di funzione dell’UIEPE di Palermo*” e che dunque l’incarico risultava essere stato assegnato alla seconda graduata, Dott.ssa Di Franco, odierna controinteressata.

Tuttavia, ove al ricorrente fosse stato correttamente assegnato il punteggio secondo tutti i criteri individuati dal D.M. richiamato dalla *lex specialis* lo stesso avrebbe senz’altro riportato un punteggio *potiore* rispetto alla Dott.ssa Di Franco ed avrebbe conseguito il diritto alla nomina ambita.

Donde il presente ricorso affidato alle seguenti ragioni di

DIRITTO

I) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA LEX SPECIALIS – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 7 E 10 DEL D.LGS. N. 63/2006 E DEGLI ARTT. 4, 5, 6 E 7 DEL D.M. 28.09.2016 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1 E 3 DELLA LEGGE 241/90 E S.M.I. – ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA’ MANIFESTA, SVIAMENTO, DISPARITA’ DI TRATTAMENTO – VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2, 3, 24 E 97 COSTITUZIONE – INGIUSTIZIA MANIFESTA – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLE NORME E DEI PRINCIPI IN MATERIA DI VERBALIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI DI VALUTAZIONE EFFETTUATE DALLA COMMISSIONE.

La *lex specialis* dell’interpello in questione ha previsto che “*la valutazione delle domande sarà effettuata ai sensi degli artt. 7 e 10 del Decreto Legislativo 15 febbraio 2006 n. 63*”.

Secondo tali disposizioni, il conferimento degli incarichi superiori “*avviene mediante valutazione comparativa*” e per una durata “*di tempo non inferiore a tre*

anni e non superiore a cinque anni” da operare “in applicazione dei seguenti criteri:

a) risultati conseguiti nei programmi e negli obiettivi precedentemente assegnati;

b) attitudini e capacità professionali del funzionario;

c) natura e caratteristica degli obiettivi da conseguire.”

L’art. 7 D.Lgs. n. 63/2006 rimanda poi all’adozione di un decreto del Ministro, la determinazione de *“le categorie dei titoli di servizio ammesse a valutazione con riferimento agli incarichi espletati, alle responsabilità assunte, nonché ai percorsi formativi seguiti, i punteggi da attribuire alle stesse, il periodo temporale di riferimento per la valutabilità dei titoli, nonché il coefficiente minimo di idoneità all’incarico che comunque non può essere fissato in misura inferiore alla metà del punteggio complessivo massimo previsto per tutte le categorie dei titoli.”*

Il D.M. 28.09.2016, dunque, individua all’art. 4 le categorie di titoli da valutare ne: *“incarichi espletati, responsabilità assunte e percorsi formativi seguiti”*, sancendo poi all’art. 5 lo specifico punteggio spettante per ogni anno (o frazione) nei singoli incarichi svolti nel decennio anteriore alla comunicazione dei posti disponibili, con le maggiorazioni per quelli prestati nelle sedi cd *“disagiate”* di cui alla tabella *“A”* allegata al medesimo Decreto, tra cui figura, ai fini che ne occupano la CR di Favignana (TP).

Per le responsabilità assunte, invece, l’art. 6 prevede che la Commissione valuti *“la qualità e complessità dell’incarico svolto dal funzionario, lo svolgimento di servizi ad alta specializzazione comportanti un rilevante aggravio di lavoro e l’assunzione di particolari responsabilità, se svolti con carattere di continuità, nonché gli ulteriori incarichi e compiti svolti, anche temporanei, rispetto a quelli di cui all’art. 5”* con attribuzione per tale voce di un punteggio non superiore a 30 punti.

Per i percorsi formativi seguiti ai sensi dell’art. 6 del DLgs n. 63/2006, l’art. 7 del D.M. in commento prevede l’attribuzione di un massimo di punti 20 e l’art. 8 del medesimo D.M. sancisce che *“la Commissione esprime le valutazioni di cui*

agli articoli 6 e 7 sulla base di un colloquio col funzionario ... attribuisce i punteggi relativi alle responsabilità assunte e ai percorsi formativi seguiti, valutandone la funzionalità e coerenza rispetto all'incarico da conferire, anche in considerazione delle concrete esigenze connesse al rispetto del principio di rotazione."

Risulta però di tutta evidenza ad una semplice disamina della manifestazione di disponibilità presentata dal ricorrente che non è stato correttamente valutato il complesso di incarichi (art. 5), di responsabilità (art. 6) e del percorso formativo (art. 7) dallo stesso dimostrati, privandolo illegittimamente dell'incarico cui aspira.

Ma si proceda con ordine.

I.A Seguendo la tassonomia delle questioni, il D.M. 28.09.2016 individua in modo specifico il punteggio da assegnare nell'art. 5, commi 1 e 2, per ogni tipologia di incarico.

A tal fine giova precisare che secondo lo stesso art. 5 "i punteggi sono maggiorati dello 0,50 per le sedi individuate nella tabella "A" ... l'incarico di reggente di altro istituto è valutato con l'attribuzione di metà del punteggio di cui ai commi 1 e 2. I punteggi sono attribuiti per ciascun anno o in proporzione per le frazioni di anno non inferiori a sessanta giorni continuativi, a valere dalla data di conferimento"

Al fine di fugare ogni equivoco in proposito, deve ribadirsi che per il punteggio in questione nessuna discrezionalità è rimessa alla Commissione trattandosi di una mera applicazione matematica dei punteggi prefissati dalla norma in relazione al periodo svolto e alla tipologia di incarico secondo le previsioni dei commi 1, 2, 3 e 4 del citato art. 5, e dunque con l'eventuale dimezzamento per l'incarico di reggenza, con l'assegnazione del punteggio per ciascun anno o in proporzione per frazione di anno non inferiore a sessanta giorni, dalla data del relativo conferimento.

In ogni caso i punteggi, a mente del comma 5 del citato art. 5, sono attribuiti *"tenendo conto della classificazione degli uffici e degli istituti distinti per diversa rilevanza ai sensi dell'art. 9 comma 2 del decreto legislativo, secondo i livelli in vigore nel periodo temporale preso in considerazione"*.

Il citato art. 9 del D.Lgs n. 63/2006 prevede che con decreto ministeriale venga definita *“la diversa rilevanza degli uffici centrali e territoriali di livello dirigenziale non generale, tenendo conto:*

- a) del numero dei detenuti, dei condannati presi in carico o degli internati;*
- b) del personale assegnato;*
- c) della misura delle risorse materiali gestite;*
- d) della complessità di gestione.”*

Ebbene, ai fini che ne occupano, il riferimento per i livelli è al D.M. 27 settembre 2007 fino a tutto il 31.12.2016 (doc. 10) e dal 1 gennaio 2017 al D.M. 22 settembre 2016 come modificato dal D.M. 22 marzo 2018 (doc. 11 e doc. 12)

A partire da tali coordinate e tenendo conto delle effettive e cogenti prescrizioni dell'art. 5 sul punto avrebbero, dunque, dovuto essere valutati gli incarichi svolti e dichiarati dal ricorrente ai fini della procedura in questione.

E, in ragione degli incarichi dichiarati ai fini dell'art. 5 il dott. Persico avrebbe dovuto conseguire il punteggio pari a **42,12** e non certo di soli 37,60, come invece erroneamente attribuitogli nella graduatoria finale qui impugnata.

Invero lo stesso ha dichiarato di avere svolto i seguenti incarichi in relazione ai quali il punteggio di cui all'art. 5 avrebbe dovuto risultare come segue:

-Direttore Ufficio II – Personale e Formazione del P.R.A.P. per la Sicilia dal 01/03/2022 a tutt'oggi: punteggio previsto dall'art. 5 pari a 4 punti per anno trattandosi di incarico caratterizzato da esclusività e tenendo conto che l'Ufficio II – Personale e Formazione è sede di incarico superiore: **pertanto** dal 01/03/2022 al 31/12/2023 (periodo valutabile ai fini della procedura) avrebbero dovuto essergli attribuiti **punti 7,5;**

- Direttore Aggiunto della C.C. Palermo Pagliarelli dal 13/02.2019 al 28/02/2022: punteggio previsto dall'art. 5 pari a 2 punti per anno tenendo conto che l'Istituto è sede di incarico superiore e che, il ricorrente vi ha svolto le funzioni di vicedirettore avrebbero dovuto essergli attribuiti **punti 6,09;**

- Direttore Reggente C.C. Agrigento dal 04 settembre 2020 al 28 febbraio 2022: punteggio previsto dall'art. 5 pari 3,50 all'anno tenendo conto che l'istituto è di 1°

livello da dimezzare trattandosi di incarico di reggente a 1,75 avrebbero dovuto essergli attribuiti **punti 2,65**;

- Direttore C.C. Trapani per il periodo valutabile ai fini della procedura dal 01 gennaio 2014 al 15 giugno 2019: punteggio previsto dall'art. 5 tenendo conto che il suddetto Istituto fino al 31 dicembre 2016 era istituito di 2° livello 3,00 punti all'anno e poi dal 01 gennaio 2017 di 1° livello 3,50 punti all'anno, pertanto avrebbero dovuto essergli attribuiti **punti 17,75**;

- Direttore Reggente C.R. Favignana in missione dal 10 marzo 2014 al 15 luglio 2019: punteggio previsto dall'art. 5 tenendo conto che l'istituto è di 3° livello, 2,50 a cui deve essere aggiunto per ciascun anno il punteggio di 0,50 atteso che Favignana è sede disagiata inserita nella tabella A del citato D.M. da dimezzare tenuto conto che il ricorrente era reggente: quindi avrebbero dovuto essere attribuiti almeno 1,50 punti all'anno per un totale di **punti 8,13**

Il totale complessivo dei punti effettivamente spettanti al ricorrente ai sensi dell'art. 5 sarebbe stato dunque pari a pari a **42,12** e non certo i soli 37,60 attribuitigli in sede di graduatoria definitiva.

Donde la palese erroneità delle determinazioni assunte dalla Commissione e tradottesi nella posizione assegnata al ricorrente!

Per di più non essendo stata operata una analitica assegnazione del prefato punteggio ma indicato solo l'esito complessivo nelle graduatorie e negli atti consegnati al ricorrente, risulta gravemente minata la possibilità di difendere innanzi a codesto Ecc.mo Collegio le ragioni del ricorrente, evidenziandosi un inammissibile e illegittimo difetto di motivazione, non colmato né colmabile con la predetta esclusiva indicazione del punteggio complessivo.

Infatti, non è dato comprendere quale sia in effetti ed in definitiva la concreta applicazione fatta delle chiare e cogenti prescrizioni dell'art. 5 del D.M. citato che la Commissione avrebbe pedissequamente dovuto applicare e come si sia giunti alla individuazione del punteggio del ricorrente!

E ciò vieppiù in quanto, con la nota del pari gravata, è stata sostenuta l'assenza di ulteriori verbali e tale ulteriore gravissima carenza impedisce ogni tentativo di

ricostruzione dell'iter logico seguito dalla Commissione.

Donde l'evidente erroneità degli atti impugnati.

Peraltro, anche ai fini della prova di resistenza, deve sottolinearsi come sia sufficiente la sola correzione del predetto punteggio per determinare una attribuzione complessiva di punteggio al Persico pari a **72,12 punti** (42,12+16,00+14,00) con superamento dei soli 71,04 punti attribuiti alla attuale prima in graduatoria Dott.ssa Di Franco.

Donde la fondatezza del presente ricorso.

II) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLE NORME E DEI PRINCIPI SOPRA CALENDATI SOTTO DIVERSO ED ULTERIORE PROFILO - OMESSA PREDETERMINAZIONE DI CRITERI E MODALITÀ DI VALUTAZIONE DEI REQUISITI DI CUI AGLI ARTT. 6, 7 E 8 DEL D.M. 28.09.2016 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 12 DEL D.P.R. N. 487/94 – ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE E VIOLAZIONE DELLE REGOLE DI TRASPARENZA ED IMPARZIALITA' DELLA VALUTAZIONE

In via gradata e subordinata e dunque condizionata alla non temuta ipotesi del mancato integrale accoglimento della superiore troncante censura, deve altresì osservarsi – in aggiunta- che neppure risulta comprensibile e condivisibile l'applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 6 e 7 del citato D.M. operata dalla Commissione per l'attribuzione del punteggio al ricorrente per tali ulteriori requisiti/titoli.

Giova premettere che a differenza della rigida predeterminazione del punteggio di cui all'art. 5 -tale da non lasciare alcun margine di discrezionalità alla Commissione- l'art. 8 del D.M. richiamato dalla *lex specialis* prevede che la Commissione esprima le valutazioni di cui agli artt. 6 e 7 sulla base di un colloquio, ma sancendo altresì che *“la Commissione attribuisce i punteggi relativi alle responsabilità assunte e ai percorsi formativi seguiti, valutandone la funzionalità e coerenza rispetto all'incarico da conferire”*.

In tal modo ancorando la attribuzione del punteggio non tanto e non solo all'esito del colloquio, ma soprattutto alla funzionalità e coerenza del titolo.

La disamina del curriculum del ricorrente (doc. 2), specie se comparato a quello della aspirante oggi prima in graduatoria (allegato doc. 8), evidenzia, in relazione al solo decennio valutabile ai fini della procedura (2013/2023), l'assunzione di importanti responsabilità, oltre per le reggenze presso la C.C. di Palermo - Pagliarelli, CC. Termini Imerese, CC Trapani, CC Agrigento, CC Sciacca, CR Favignana, CC Castelvetro e CC Marsala, anche nel campo delle verifiche amministrative; della gestione del personale per esempio quale membro del gruppo di lavoro per elaborazione di proposte per questioni sindacali e attinenti la dotazione organica del corpo di polizia penitenziaria, Componente commissione per la selezione di esperti mediatori culturali, Presidente di seggio di gara per diversi appalti dell'amministrazione penitenziaria, rappresentanza nel Comitato Nazionale per l'Ordine e la sicurezza, funzionario istruttore di diversi procedimenti disciplinari etc nonché lo svolgimento dell'attività di docente in circa una decina di corsi di formazione per appartenenti alla polizia penitenziaria nonché oltre una trentina di percorsi formativi.

Ebbene, ancora una volta tuttavia, del tutto inspiegabilmente –nonostante la stretta funzionalità e coerenza non solo delle importanti responsabilità assunte ma anche del lusinghiero bagaglio di formazione- il ricorrente ha ricevuto una votazione del tutto inspiegabile e distonica dai criteri di riferimento, senza alcuna motivazione.

E ciò in violazione dell'art. 6 del citato D.M. a mente del quale la Commissione *“valuti quali responsabilità assunte, la qualità e complessità dell'incarico svolto dal funzionario, lo svolgimento di servizi di alta specializzazione comportanti un rilevante aggravio di lavoro e l'assunzione di particolari responsabilità, se svolti con carattere di continuità nonché gli ulteriori incarichi e compiti svolti anche temporanei, rispetto a quelli di cui all'art. 5”*.

Ovviamente partendo da siffatte coordinate, la valutazione comparativa tra i due candidati, avrebbe doverosamente dovuto muovere quanto meno da una base

di comparabilità del numero e della complessità delle responsabilità assunte, andando poi a cesellare –quale momento discrezionale residuale- la differenza di punteggio in relazione al colloquio.

Invece nel frangente, la concreta applicazione fatta del citato art. 6 rimane incomprensibile e del pari non fondato e giustificabile il divario tra il punteggio assegnato alla Di Franco pari a 20 punti su 30 rispetto a quello assegnato all'odierno ricorrente pari a soli 16 punti nonostante sia *ictu oculi* evidente la maggiore consistenza numerica e qualitativa delle responsabilità dal medesimo assunte nel periodo valutabile: 8 diverse reggenze ripetute nel tempo contro le sole 4 indicate dalla Di Franco e per periodi meno ripetuti; dieci docenze del ricorrente contro due sole docenze etc.

Anche per i percorsi formativi seguiti, l'art. 7 D.M., al fine di invertere le previsioni di cui all'art. 6 D.Lgs n. 63/2006 volto a valorizzare la necessità del *“costante adeguamento delle competenze manageriali allo sviluppo del contesto culturale, tecnologico e organizzativo di riferimento e a favorire il consolidarsi di una cultura di gestione orientata al risultato e all'innovazione”* in combinato con l'art. 8 pone l'accento sulla funzionalità e coerenza delle competenze conseguite con l'incarico da attribuire ma anche in questo caso la Commissione non pare aver fatto buon governo delle disposizioni in materia.

Invero, il ricorrente pur dimostrando di avere seguito percorsi formativi di notevole spessore e coprendo tutta una serie di argomenti legati alle competenze manageriali occorrenti ai fini dell'incarico si è visto attribuire un punteggio di soli 14 punti!

E ciò ben vero non trova alcun fondamento né ove siffatto punteggio venga considerato in valore assoluto ben che mai ove comparato al punteggio di 18 assegnato alla Di Franco.

E si badi bene! Nel frangente ciò che si contesta è proprio quella palese illogicità e irrazionalità delle valutazioni svolte dalla Commissione che apre al sindacato giurisdizionale!

Invero è evidente che la commissione esaminatrice non ha fatto corretta

applicazione delle regole tecniche che devono presiedere il procedimento di valutazione, avuto riguardo all'effettivo curriculum del candidato proprio alla luce dei criteri fissati dal D.M. citato e in relazione ai quali non risulta essere stata fatta alcuna ulteriore specificazione né in senso generale da parte della Commissione con la previa adozione di una specifica griglia che consentisse la verificabilità della corretta applicazione dei predetti criteri, né ben vero essendo stata data alcuna motivazione in sede di applicazione concreta.

Ed è evidente che nel frangente la mera indicazione del punteggio non consente di ovviare alla carenza di motivazione proprio per le denunciate lacune dell'operato della Commissione, essendo mancata l'adozione e l'indicazione puntuale dei criteri di massima, che rappresentano i parametri cui deve necessariamente conformarsi il legittimo esercizio di quella discrezionalità.

Sul punto deve ricordarsi che il vaglio sull'esercizio della discrezionalità tecnica, che connota il giudizio delle Commissioni esaminatrici, non è precluso al giudice amministrativo, che pur non potendo spingersi a sostituire le proprie valutazioni di merito rispetto a quelle espresse dagli organi amministrativi a ciò deputati, rimane tenuto a verificare il profilo della intrinseca ragionevolezza e coerenza, nel caso di specie del tutto assenti (cfr., ex plurimis, T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, n. 6688/2013, n. 12950/2015).

E tali censure risultano ben vero ancor più evidenti in relazione ai contenuti della nota con la quale è stata riscontrata l'istanza di accesso del ricorrente e qui impugnata laddove occorrer possa.

Invero, la ivi indicata assenza di verbali redatti dalla Commissione, a fronte della striminzita e insufficiente stringa contenente punteggi non analitici e dai quali non è possibile comprendere neppure se e quali elementi siano stati valutati e in qual misura, rende palese l'illegittimità di quanto occorso e la fondatezza del gravame, essendo al contrario doveroso che tutte le operazioni svolte dalla commissione vengano verbalizzate e rese evidenti, specie in assenza di una apposita griglia predeterminata dalla quale poter evincere quanto meno le linee seguite, proprio onde consentire la doverosa ricostruzione e riconoscibilità delle

operazioni svolte e delle decisioni assunte. Solo in tal modo l'attribuzione finale di un punteggio numerico potrebbe ritenersi idonea a costituire "motivazione".

Invero, costituisce oramai *ius receptum* che la mancata predeterminazione dei criteri di valutazione -nel frangente per l'attribuzione di punteggio alle responsabilità assunte e al percorso formativo da parametrare in ragione del colloquio sostenuto- si riverbera in termini di difetto assoluto di motivazione delle valutazioni espresse e di violazione delle regole di trasparenza ed imparzialità, tanto da non consentire di poter apprezzare il giudizio della Commissione esaminatrice ed il corretto esercizio del suo potere tecnico-discrezionale, sintetizzato dal solo voto numerico assegnato.

Sul punto la giurisprudenza di Codesto Ecc.mo TAR con l'avallo dello stesso Consiglio di Stato ha da sempre ribadito tali principi anche muovendo dalla valenza generale dell'art. 12 del D.P.R. n. 487/94, norma avente natura imperativa ed espressione dei principi di buon andamento, trasparenza e imparzialità dell'azione amministrativa di cui all'art. 97 della Costituzione.

"Il d.P.R. 487/94, con cui è stato approvato il "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nel pubblico impiego" all'art. 12, comma 1, titolato "Trasparenza amministrativa nei procedimenti concorsuali" stabilisce, tra altro, che "Le commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove".

La giurisprudenza ha chiarito che i criteri di valutazione e le modalità delle prove concorsuali possono essere stabiliti anche successivamente alla prima riunione della commissione, purché prima delle prove cui si riferiscono, concludendo per l'illegittimità del procedimento concorsuale per il quale non siano stati predeterminati i criteri di valutazione delle prove in violazione dell'art. 12 del D.P.R. n. 487/1994 (Cons. Stato, VI, 25 luglio 2003, n. 1305; V,7 febbraio 2003, n. 648; 30 aprile 2003, n. 2245).

10.4 - La finalità della previa fissazione dei criteri di valutazione è quella di operare, in funzione di autolimitazione della sfera di discrezionalità tecnica, un primo livello generale e astratto di valutazione, entro il quale sono destinate a inserirsi le valutazioni concrete nei confronti dei singoli candidati, a garanzia di imparzialità, trasparenza e buona amministrazione.

L'adempimento si inquadra, pertanto, nell'ottica della trasparenza dell'attività amministrativa perseguita dal legislatore, il quale pone l'accento sulla necessità della determinazione e verbalizzazione dei criteri stessi in un momento nel quale non possa sorgere il sospetto che questi ultimi siano volti a favorire o sfavorire alcuni concorrenti (ex multis, Cons. Stato, VI, 17 maggio 2017, n.2334; VI, 27 settembre 2016, n. 3976; 19 marzo 2015, n. 1411; VI, 26 gennaio 2015, n. 325; VI, 3 marzo 2014, n. 990)'' (cfr. in terminis, Cons. Stato, n.495/2019).

Anche la giurisprudenza più recente ha ribadito, con riferimento ai criteri di valutazione prefissati dalla Commissione, che essi fungono da adeguato parametro di riscontro, tale da consentire al candidato di comprendere, in modo esaustivo, le valutazioni ...: detti criteri, assolvendo ad una precisa funzione di trasparenza ed imparzialità dell'azione amministrativa, rappresentano un indubbio canone di esplicazione e di verifica della coerenza della scelte operate dalla commissione, tradottesi nell'assegnazione del voto numerico o nella mera valutazione di inidoneità, che consente al candidato di comprenderne appieno i motivi e al giudice di ricostruire l'iter logico che ha condotto la Commissione ad attribuire quel voto. (Cons. Stato sez. V, 30/09/2020, n.5743).....

10.5 - Le affermazioni della consolidata giurisprudenza, secondo cui il punteggio numerico integra di suo una sufficiente motivazione, postulano infatti la previa determinazione di chiari, dettagliati e specifici criteri di valutazione, tali da "consentire la ricostruzione dell'iter decisionale seguito dalla Commissione, nonché l'effettivo esercizio del sindacato di legittimità da parte del giudice amministrativo sulla ragionevolezza e sulla logicità dei giudizi espressi" (Cons. di Stato, V, 12 febbraio 2018, n. 858). (Cfr. CdS Sez. III n. 00864/2021 e n. 7115/2018)

Ne segue che il vizio qui dedotto, ed effettivamente riscontrabile nella

contestata affermazione in base alla quale non sussisterebbe alcuna predeterminazione dei criteri per la valutazione di cui ai requisiti degli artt. 6 e 7 del citato D.M. e per il relativo colloquio, non può che comportare una radicale e insanabile illegittimità dell'intera operazione valutativa della procedura in argomento, traducendosi in una grave violazione delle regole di trasparenza ed imparzialità.

Invero, in assenza della previa fissazione dei criteri di massima, ogni valutazione dei requisiti predetti risulta arbitraria ed irrimediabilmente illegittima, pur in presenza di punteggio numerico nella specie neppure supportato da alcun giudizio sintetico/analitico.

Donde l'irredimibile legittimità della procedura qui contestata con riferimento alla valutazione dei requisiti di cui agli artt. 6 e 7 del D.M., rimanendo inconoscibile e palesemente contrario alle disposizioni normative il fondamento e le ragioni del punteggio assegnato al ricorrente.

III) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLE REGOLE E DEI PRINCIPI IN TEMA DI TRASPARENZA E PUBBLICITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 22 E SS DELLA LEGGE N. 241/1990 E SMI – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ART. 24 E 97 COSTITUZIONE – INGIUSTIZIA GRAVE – ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DELLE REGOLE AUTOIMPOSTE

In ogni caso, anche laddove la nota di riscontro alla istanza di accesso dovesse intendersi quale diniego di ostensione della documentazione richiesta, del pari la stessa risulterebbe illegittima e rafforzerebbe la denunciata illegittimità essendosi l'amministrazione resistente sottratta ai propri doveri di trasparenza e di comunicazione senza neanche consentire di comprendere la composizione dei punteggi assegnati, i titoli valutati etc.

Ne segue, alla stregua del compendio normativo indicato in epigrafe, l'evidente illegittimità del comportamento dell'amministrazione che non ha consentito ad oggi al ricorrente di conoscere il contenuto di atti e documenti che ben vero avrebbero dovuto essere resi noti, con buona pace dei precetti di imparzialità e

trasparenza, specie in relazione alla tutela giurisdizionale di cui agli artt. 24 e 97 della Costituzione.

Nella specie, l'istanza di accesso avanzata dal ricorrente, risulta formulata in rapporto di stretta strumentalità con la difesa del proprio diritto a partecipare validamente alla procedura concorsuale in ragione dei titoli posseduti e del malgoverno fattone dall'amministrazione, risultando pacificamente correlata ad interesse sostanziale qualificato e differenziato.

Di tal chè appare evidente la illegittimità ed odiosità del comportamento mantenuto dall'amministrazione, in violazione alle norme che, in materia di trasparenza, pubblicità e accesso, presidiano il diritto di conoscenza anche prima e indipendentemente dall'effettivo esercizio di un'azione giudiziale.

Donde la fondatezza del ricorso proposto.

ISTANZA CAUTELARE

Da quanto precede la palese sussistenza del requisito del *fumus boni iuris* a sostegno della pretesa azionata.

Del pari evidente la sussistenza del *periculum* atteso che trattandosi di un incarico limitato temporalmente (circa tre anni) nella denegata ipotesi in cui non venisse accolta la richiesta cautelare la sentenza di merito risulterebbe in larga parte *inutiliter data* e non consentirebbe al ricorrente di conseguire il bene della vita aspirato neanche ove la propria azione venisse ritenuta fondata in quanto lo stesso non potrebbe svolgere l'incarico cui avrebbe avuto diritto e maturare la relativa professionalità che per converso potrebbe essere rivendicata da un soggetto che non avrebbe potuto/dovuto ottenere l'incarico in questione

Per tutti questi motivi, e con espressa riserva di eventuali motivi aggiunti, si chiede che

VOGLIA CODESTO ECC.MO TAR

- in esito alla celebrazione della udienza camerale, accogliere l'istanza cautelare e per l'effetto sospendere l'efficacia dei provvedimenti impugnati ove occorresse, disponendo del pari il riesame dei titoli di servizio e di responsabilità e dei percorsi formativi presentati dal ricorrente;

- quale mezzo al fine in ogni caso disporre l'acquisizione ai sensi e per gli effetti dell'art. 64 co. 2 cpa di tutte le informazioni e la documentazione relativa alla procedura in questione in possesso della P.A. resistente;
- nel merito, accogliere il presente ricorso, e per l'effetto annullare i provvedimenti impugnati nelle parti indicate riconoscendo al ricorrente il punteggio utile al posizionamento quale vincitore della procedura in questione, con adozione di ogni provvedimento conseguente ovvero in ogni caso, in via condizionata e subordinata al mancato integrale accoglimento del primo motivo di ricorso annullare integralmente la procedura in questione.
- ordinare all'amministrazione di eseguire l'*emittenda* decisione;
- vinte le spese di giudizio.

Con riferimento al presente giudizio il contributo è stato versato nella misura di legge pari a Euro 325,00 (ricorso in materia di pubblico impiego)

Palermo 02.04.2025

Avv. Lucia Di Salvo